



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Assunzioni PA: lo scorrimento della graduatoria di concorso ha precedenza sulla mobilità volontaria

Autore: Redazione | 22/02/2013



Il Consiglio di Stato si è espresso sulle modalità di reclutamento del personale da parte delle pubbliche amministrazioni, con particolare

referimento al rapporto tra mobilità e concorsi pubblici.

Per il **reclutamento di personale**, il Comune deve attingere, in via prioritaria, dalle **graduatorie concorsuali già esistenti**; esso non può indire procedure di **mobilità volontaria** per coprire i posti vacanti dopo l'espletamento del concorso. La mobilità esterna prevale solo rispetto a procedure di concorso non ancora avviate nel momento in cui si presenti la necessità di coprire i posti vacanti.

Così ha stabilito di recente il Consiglio di Stato **[1]**, chiamato a pronunciarsi in tema di **rapporti tra mobilità volontaria e scorrimento della graduatoria**. I ricorrenti si erano collocati tra gli idonei nella graduatoria relativa a un concorso pubblico per istruttore di vigilanza (Categoria C), approvata nel dicembre 2008 (di durata triennale). Nonostante l'esistenza e la validità di tale graduatoria, nel febbraio 2011 l'Amministrazione Comunale aveva indetto un bando di mobilità volontaria per la copertura eventuale di posti vacanti di istruttore di vigilanza (Categoria C). I ricorrenti hanno ritenuto questo comportamento lesivo del loro interesse ad **essere assunti**.

Il Consiglio di Stato ha accolto le motivazioni dei ricorrenti. La legge **[2]**, infatti, stabilisce che le amministrazioni, prima di esperire una procedura concorsuale per il reclutamento di personale, devono attivare le procedure di mobilità, dando, in questo modo, la priorità all'immissione in ruolo dei dipendenti che ricoprano la stessa qualifica, provenienti da altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.

I giudici hanno ritenuto, tuttavia, che **la prevalenza della mobilità sullo scorrimento delle graduatorie è prevista** dalla norma **solamente** rispetto a **nuove procedure di concorso**. Non, invece, nel caso in cui la graduatoria concorsuale sia preesistente rispetto a quella di mobilità. In questa ipotesi, infatti, **la mobilità esterna non comporta** alcun **risparmio di spesa** pubblica, attesa la maggior spesa per la nuova procedura.

Inoltre, guardando al profilo della funzionalità degli uffici pubblici, **le due procedure di assunzione si equivalgono** quanto a **garanzia di professionalità** del soggetto da assumere. Nel caso del personale in mobilità, infatti, la figura professionale sarebbe già formata sul campo (poiché già ricopriva la medesima funzione); nel caso della formazione della graduatoria a seguito di concorso pubblico, la professionalità è, ad ogni modo, accertata a mezzo di regolare procedura concorsuale.

Note

[1] Cons. Stato, sez. V, sent. n. 4329 del 31.7.2012. **[2]** Art. 30, comma 2-*bis*, d.lgs. n. 165/2001 (T.U. Pubblico impiego). **[3]** Art. 46 c.p.c. francese. **[4]** Art. 1469-*bis* cod. civ. **[5]** Art. 1341 cod. civ.